

TITOLO IV - REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

ART. 36 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell' art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, alla situazione specifica dell'istituto, i seguenti comportamenti differenziati secondo le *seguenti tipologie*:

- A. Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati. Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di dispersione che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo. Uso del telefono cellulare durante l'orario delle lezioni.
- B. Ritardi ed assenze ingiustificate. Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria non adeguatamente motivate o giustificate. Violazione delle regole della democrazia interna di cui all' art. 4, in occasione di astensioni collettive. Uscita (anche temporanea), dall'ambito degli spazi di pertinenza della scuola, dell'Assemblea Studentesca, o comunque dal luogo in cui si svolge l'attività didattica, senza la prescritta autorizzazione.
- C. Danneggiamento dei locali, degli arredi, delle strutture e dei materiali e del patrimonio della scuola in genere. Danneggiamento di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere. Inquinamento degli ambienti scolastici (violazione delle disposizioni relative alla sicurezza, alla salute, al rispetto dell'igiene).
- D. Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere. Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, inteso come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione. Reati che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone o che violano la dignità e il rispetto della persona umana.
- E. Mancato rispetto delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19

ART. 37 GRAVITÀ DELLE TRASGRESSIONI

Per ogni tipologia di trasgressione vengono individuati i seguenti livelli di gravità:

1. Per le trasgressioni di tipo "A":

- livello **A1**: fatto occasionale di modesta entità;
- livello **A2**: recidiva nel comportamento e rifiuto del recupero;
- livello **A3**: persistenza nel comportamento. Fatto di particolare gravità e rifiuto della conversione della sanzione proposta;

- livello **A4**: uso del cellulare, nell'ambito degli spazi di pertinenza della scuola, durante l'orario delle lezioni.

2. Per le trasgressioni di tipo "B":

- livello **B1**: fatto occasionale;
- livello **B2**: recidiva nel comportamento;
- livello **B3**: persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità;
- livello **B4**: fatto molto grave.

3. Per le trasgressioni di tipo "C":

- livello **C1**: fatto colposo e/o comportamento occasionale;
- livello **C2**: fatto grave e volontario e/o recidiva nel comportamento;
- livello **C3**: fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto.

4. Per le sanzioni di tipo "D":

- livello **D1**: fatto occasionale di modesta entità;
- livello **D2**: fatto rilevante e/o recidiva nel comportamento;
- livello **D3**: fatto grave e/o comportamento persistente;
- livello **D4**: fatto molto grave e/o ostinazione nel comportamento scorretto: (art.4.9 – Statuto delle studentesse e degli studenti)

5. Per le trasgressioni di tipo "E":

- livello **E1**: fatto occasionale;
- livello **E2**: recidiva nel comportamento;
- livello **E3**: persistenza nel comportamento e/o fatto di particolare gravità;
- livello **E4**: fatto molto grave.

ART. 38 - TIPOLOGIA DELLE SANZIONI ED ORGANI EROGANTI

Premesso che la nota sul Registro di classe da parte dell'insegnante non ha valenza disciplinare in senso stretto ma solo funzione annotativa ed informativa, per le trasgressioni ed i livelli come definiti nel precedente articolo sono individuate le seguenti sanzioni ed i corrispondenti organi eroganti:

1. Per le trasgressioni di tipo **A1**: rimprovero orale da parte dell'insegnante
2. Per le trasgressioni di tipo **A2**: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante;
3. Per le trasgressioni di tipo **A3**: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di classe;
4. Per le trasgressioni di tipo **A4**: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante con eventuale requisizione temporanea del cellulare. Sospensione da 1 a 15 giorni in caso di recidiva o di rifiuto di tenere il cellulare spento in cartella o di consegnarlo all'insegnante.
5. Per le trasgressioni di tipo **B1**: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante;
6. Per le trasgressioni di tipo **B2**: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di Classe con comunicazione alla famiglia;
7. Per le trasgressioni di tipo **B3**: rimprovero scritto ufficiale e comunicazione alla famiglia da parte del Consiglio di Classe.

8. Per le trasgressioni di tipo **B4**: sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni che può essere convertito in attività didattiche aggiuntive, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe.
9. Per le trasgressioni di tipo **C1**: rimprovero dell'insegnante annotato sul registro di classe e riparazione del danno col lavoro personale;
10. Per le trasgressioni di tipo **C2**: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di Classe e riparazione del danno con il lavoro personale o risarcimento pecuniario equivalente al valore del danno arrecato;
11. Per le trasgressioni di tipo **C3**: sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni e/o *risarcimento pecuniario* che può essere convertito in attività di lavoro a favore dell'istituto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe;
12. Per le trasgressioni di tipo **D1**: rimprovero scritto dell'insegnante;
13. Per le trasgressioni di tipo **D2**: rimprovero verbalizzato e obbligo di scuse deliberati dal Consiglio di Classe;
14. Per le trasgressioni di tipo **D3**: sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 5 giorni e obbligo di pubbliche scuse, deliberato dal Consiglio di Classe, salva sempre la convertibilità della sanzione in attività a favore dell'Istituto;
15. Per le trasgressioni di tipo **D4**: sospensione da 6 a 15 giorni, salva la convertibilità della sanzione in attività a favore dell'Istituto, secondo delibera del Consiglio di classe. La sospensione superiore a 15 giorni, *adottata dal Consiglio di Istituto*, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In casi estremamente gravi, la sanzione, adottata dal Consiglio di Istituto, è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
16. Per le trasgressioni di tipo **E1**: rimprovero con annotazione scritta da parte dell'insegnante;
17. Per le trasgressioni di tipo **E2**: verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di Classe con comunicazione alla famiglia;
18. Per le trasgressioni di tipo **E3**: rimprovero scritto ufficiale e comunicazione alla famiglia da parte del Consiglio di Classe.
19. Per le trasgressioni di tipo **E4**: sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni che può essere convertito in attività didattiche aggiuntive, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Classe.
20. L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado possono sempre infliggere quelle di grado inferiore.

ART. 39 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, *entro quindici giorni* dalla comunicazione della loro irrogazione, all'*Organo di Garanzia* interno dell'Istituto.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. Ricorso, *entro 30 giorni* dalla comunicazione della delibera adottata dall'Organo di Garanzia, al *Dirigente Scolastico Regionale*, che decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.

ART. 40 - FINALITÀ E LIMITI DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; di tali provvedimenti sarà sempre data comunicazione scritta alla famiglia;
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica;
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica (massimo 15 giorni) sono sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori);
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici giorni;
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, a cura del Consiglio di Classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dal comma 7;
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 41- CONVERSIONE DELLE SANZIONI.

- c. Allo studente è riconosciuto il diritto di proporre la conversione della sanzione con lo svolgimento di attività utili per la comunità scolastica; all'organo erogante la scelta del tipo di conversione. L'organo competente ad irrogare la sanzione ha l'obbligo di valutare la proposta di conversione e dovrà motivarne l'eventuale rigetto.

- d. Contro il rigetto della proposta di conversione lo studente potrà ricorrere al Dirigente Scolastico che si pronuncerà in maniera inappellabile previo parere vincolante dell'Organo di garanzia espresso dalla Consulta provinciale.

ART. 42 - ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

Durante il periodo di allontanamento, la scuola manterrà un costante e continuo contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà essere disposta dagli organi competenti anche quando siano stati accertati gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone ed in tal caso la durata dovrà essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo attivando, per quanto possibile l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.

ART. 43 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. E' istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 dello "Statuto delle Studentesse e degli studenti", *l'organo di garanzia* interno all'Istituto con funzione di deliberare in secondo grado sulle impugnazioni delle sanzioni inflitte in primo grado dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto.
2. *L'organo di garanzia* è composto da due docenti designati dal Collegio Docenti, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da due rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio di Istituto. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.
3. *L'organo di garanzia* come sopra costituito viene eletto alla prima convocazione dei rispettivi organi e dura in carica per tutto l'anno scolastico. Esso si riunirà ogni volta che ne verrà richiesta la pronuncia e delibererà, entro 10 giorni dalla data delle impugnazioni delle sanzioni, senza formalità di procedura emettendo un giudizio scritto inappellabile di accoglimento o di rigetto motivandone le ragioni.
4. *L'organo di garanzia* delibererà altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque altro ne abbia interesse e ne sia legittimato, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all' applicazione del regolamento dello " Statuto delle Studentesse e degli studenti".

ART. 44 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLO "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI".

1. Sui reclami proposti dagli studenti dell'Istituto e da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello "*Statuto delle Studentesse e degli studenti*" anche contenute nel presente regolamento decide in via definitiva il Dirigente Scolastico dell'Istituto.

2. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia Provinciale di cui all'art. 5 comma 3 dello " Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

ART. 45 - DISPOSIZIONI FINALI.

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello "*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*", previa consultazione degli studenti espressa dai loro rappresentanti entro 30 giorni dalla formale comunicazione e del parere obbligatorio del Collegio docenti, ed entra in vigore, dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
2. Il *Regolamento* e lo "*Statuto delle Studentesse e degli studenti*" e il "*Patto educativo di corresponsabilità*" sono disponibili sul sito WEB della scuola: ***liceisgv.edu.it***. Inoltre ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 e art. 6 comma 2 del predetto Statuto, viene fornita agli studenti, da parte della Segretaria didattica al momento dell'iscrizione, copia dello "*Satuto...*" e del "*Patto...*" per la loro sottoscrizione.
3. Il regolamento definitivo, elaborato anche sulla base delle *osservazioni espresse dalla componente alunni*, munito del sigillo della scuola, ha forza di legge per le parti interessate ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
4. La competenza per ogni modificazione del presente Regolamento (e del *Patto educativo di corresponsabilità*), nonché per la sua eventuale revisione appartiene agli stessi organi competenti per la sua emanazione.